

# Nel riciclaggio la confisca è dell'intero profitto del reato

Non rileva che l'imputato, in concorso con altri, abbia goduto delle somme di denaro solo in parte

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [37120](#) depositata ieri la Cassazione ha ribadito che qualora il delitto di riciclaggio abbia ad oggetto somme di denaro, come nel caso di specie, rilevato che il profitto del reato è l'**intero ammontare** delle somme anzidette, è legittima la confisca delle stesse anche qualora l'imputato, in concorso con altri, ne abbia goduto solo in parte.

Ai sensi dell'[art. 648-quater](#) c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ([art. 444](#) c.p.p.) per uno dei delitti previsti dall'[art. 648-bis](#) c.p. (riciclaggio), [art. 648-ter](#) (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), e [art. 648-ter.1](#) (autorriciclaggio), è sempre ordinata la **confisca** dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta, il giudice ordina la confisca delle somme di danaro, dei beni o delle utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un **valore equivalente** al prodotto, profitto o prezzo del reato. Pertanto, il giudice, al fine di procedere alla confisca per equivalente, deve indicare il profitto del reato, vale a dire quale sia l'entità del vantaggio economico già conseguito o che l'imputato avrebbe comunque conseguito con l'attività illecita posta in essere.

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, non contestabile che il "profitto" – parametro della confisca da disporsi per equivalente qualora non sia individuabile in via diretta il bene o il valore derivato dalla commissione del reato – corrisponda, per costante giurisprudenza, al **vantaggio economico** derivante all'imputato dalla commissione del reato, distinguendosi così dal "prodotto" che, invece, è dato dal risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante l'illecito penale.

Pertanto, la **determinazione** del profitto non può che essere direttamente correlata sia alla tipologia del delitto da cui il profitto deriva, sia dalla natura dei beni oggetto del delitto stesso, in quanto il vantaggio economico che può aversi dalla commissione dei singoli reati dipende da variabili dipendenti dal tipo di operazioni, di fatto e giuridiche, che si realizzano con la commissione degli illeciti, dalla loro capacità di incidere sul valore e sulla concreta disponibilità dei beni, secondo la loro commerciabilità ed il loro effettivo valore di mercato, in diretta correlazione con le caratteristiche degli stessi.

Nel caso di specie, uno dei ricorrenti aveva patteggiato la pena – e di conseguenza era stata disposta la confisca – non solo per il reato di riciclaggio ([art. 648-bis](#)

c.p.), ma anche per quello di reimpiego *ex art. 648-ter* c.p. Per la Cassazione, alle operazioni di riciclaggio, così come a quelle di **reimpiego**, ove abbiano oggetto somme di denaro, consegue il profitto rappresentato esattamente dal valore di dette somme che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa, poiché in assenza di quelle operazioni, tali somme sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del reato presupposto del delitto di riciclaggio. La condotta di riciclaggio infatti assicura l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati consentendone l'utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altra attività a contenuto economico.

Il principio non perde la sua valenza qualora l'imputato, come addotto dal ricorrente, abbia goduto **solo in parte** del profitto, sostanzialmente incamerato da altro concorrente nell'operazione illecita, giacché la circostanza non incide sul fatto che l'intera somma riciclata costituisce profitto del reato, del quale il primo ha goduto in concorso con altri (Cass. n. [49003/2017](#)), salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale (Cass. n. [5553/2014](#)).

Viene anche confermato il consolidato orientamento di legittimità circa la natura della confisca per equivalente che, fermo l'aspetto sanzionatorio, si riferisce ad una funzione sostanzialmente **ripristinatoria** della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del reato, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile. Si tratta, pertanto, di una misura ablativa di carattere afflittivo conseguente al reato, in linea con le caratteristiche della sanzione penale. Ne discende l'irretroattività della confisca per equivalente ai fatti commessi anteriormente all'introduzione della previsione normativa che disciplina l'istituto, nel caso di specie [l'art. 648-quater](#) c.p.

Tuttavia, il principio di irretroattività così espresso non è applicabile, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, all'oggetto del vincolo, che può riguardare anche **beni acquistati** anteriormente alla commissione del reato. La data di percezione dei beni oggetto della misura ablativa è, infatti, del tutto irrilevante a tal fine, sia perché riguarda un elemento normativamente non contemplato, sia perché il principio di irretroattività in materia penale attiene al momento della condotta e non al tempo ed alle modalità di acquisizione dei beni in concreto oggetto del provvedimento ablativo.